



3123

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN CONTINGENTE COMPLESSIVO DI N. 10 (DIECI) UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA INQUADRARE NEI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO, CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA "F1", CON COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE E DI PRE-INFRAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*" e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "*Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", e ss.mm.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e ss.mm.;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso di specifiche qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

VISTO, altresì, l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo, rubricato "*Portale unico del reclutamento*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" e ss.mm.;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*" e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente "*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*";

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante *“Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, *“Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari”* e *“Riserve di posti nel pubblico impiego”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante *“Criteri e modalità per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali e dei soggetti mediati i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche*

Rch



Presidenza del Consiglio dei Ministri

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato "*Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito*";

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre – infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*" ed, in particolare, l'articolo 16 – *septies*, secondo cui "*Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'art. 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre – infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo*".

CONSIDERATO che in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2024, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette – le quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», saranno coperte con l'assunzione di figure professionali oggetto del presente bando e con altre modalità, mentre le quote di riserva di cui all'articolo 18 della legge predetta risultano coperte;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2025 con il quale, relativamente alle necessità assunzionali del Dipartimento per gli affari europei, sono stabilite le procedure e i requisiti di partecipazione così come prescritto nella predetta norma autorizzatoria;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

CONSIDERATO che per la qualifica prevista nel presente avviso, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 40% per cento, quella del genere femminile è pari al 60% per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto in data 7 ottobre 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 28 dicembre 2023 e le declaratorie delle competenze professionali afferenti alla specifica famiglia di destinazione;

VISTI gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove applicabile;

Delibera

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 (dieci) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica "F1", con competenze in materia di prevenzione e definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, il trenta per cento dei posti è riservato ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle

Rd



Presidenza del Consiglio dei Ministri

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

5. Con riferimento alle riserve indicate del presente articolo, per il caso di superamento complessivo della metà dei posti messi a concorso, troverà applicazione la riduzione in misura proporzionale di ciascuna riserva, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 10 del presente bando di concorso.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo specifico impiego cui la procedura selettiva si riferisce;
- e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- g) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- h) possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i) possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

AS



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea magistrale (LM) oppure Diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL) in discipline giuridico economiche, e in particolare: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-90 Studi europei, nonché titoli equiparati secondo la normativa vigente.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

- j) esperienza qualificata triennale in materia di coordinamento delle politiche e degli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea in materia di prevenzione e definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione, documentata, svolta presso la pubblica amministrazione italiana o presso le istituzioni dell'Unione europea, maturata successivamente al conseguimento dei titoli di studio di cui alla lettera i).

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del presente bando di concorso.

Articolo 3

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>" e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>", previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>". Tale termine è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non consente più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d’effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano;
- d) l’indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell’università o dell’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l’equiparazione;
- j) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

k) di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall'art. 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 9 del presente bando;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 11 del presente bando;

n) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;

o) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;

p) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.

6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

11. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

13. La Presidenza del Consiglio dei ministri e Formez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 4 **Commissione esaminatrice**

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione della graduatoria finale di merito. Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Della predetta Commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 5 **Procedura concorsuale**

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze della Commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA.
2. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:
 - a) una prova preselettiva secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del presente bando;
 - b) una prova scritta secondo la disciplina di cui all'articolo 7 del presente bando, riservata ai candidati che abbiano superato la preselezione di cui alla lettera a);
 - c) una prova orale secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del presente bando, riservata ai candidati che abbiano superato la prova scritta di cui alla lettera b);
 - d) la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 9 del presente bando, dopo lo svolgimento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.
3. Le prove di cui alla lettera a) e b) si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
4. La Commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 90 (novanta) punti, e precisamente un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la prova scritta, un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la prova orale e un punteggio massimo di 30 (trenta) per la valutazione dei titoli, secondo quanto previsto ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente bando.
5. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo di ciascun candidato, determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6 Prova preselettiva

1. L'amministrazione si riserva di svolgere una prova preselettiva qualora il numero complessivo dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia pari o superiore a 15 volte il numero dei posti messi a concorso.
2. L'eventuale prova preselettiva consisterà nella somministrazione, di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:
 - a) n. 25 (venticinque) quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:
 - Diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento alla prevenzione e definizione delle procedure di infrazione e di pre -infrazione;
 - Diritto amministrativo;
 - Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
 - Lingua inglese livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta: +0,75 punti;
 - mancata risposta: 0 punti;
 - risposta errata: -0,25 punti.
 - b) n. 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta: +0,75 punti;
 - mancata risposta: 0 punti;
 - risposta errata: -0,25 punti.
 - c) n. 7 (sette) quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete.
A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:
 - risposta più efficace: +0,75 punti;
 - risposta neutra: +0,375 punti;
 - risposta meno efficace: 0 punti.
3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto Portale "inPA".
5. La data e il luogo dello svolgimento della prova sono rese disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
7. I candidati regolarmente iscritti *on line*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on line* della domanda.
8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, del presente bando.
9. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale "inPA".
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
12. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 7

Prova scritta teorico-pratica

1. In esito alla eventuale prova preselettiva, verrà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, compresi gli *ex aequo*.
2. L'avviso di convocazione per la prova scritta teorico-pratica, contenente l'elenco degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, della durata di tre ore è diretta ad accertare il possesso di una adeguata conoscenza del candidato, anche in un'ottica multidisciplinare delle seguenti materie: diritto dell'Unione europea e diritto amministrativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. La prova scritta si svolgerà mediante utilizzo di strumentazione e procedure informatiche. È facoltà della Commissione fornire ai candidati uno o più documenti, di qualsiasi tipologia, da utilizzare per la soluzione della prova.
5. Nel corso della prova scritta, i candidati possono consultare fonti esclusivamente normative, primarie e secondarie, purché non commentate o annotate con dottrina e giurisprudenza, né contenenti alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono ammessi manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere.
6. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, del presente bando.
7. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti e si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.
8. La Commissione esaminatrice potrà riservarsi di pubblicare sul Portale "inPA" contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova scritta, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

Art. 8

Prova orale

1. La prova orale - cui accederanno i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio minimo di 21/30 - consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle seguenti materie:
 - Diritto dell'Unione europea;
 - Diritto amministrativo;
 - Elementi di contabilità di Stato;
 - Diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione;
 - Elementi di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego, responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento, e alle sanzioni disciplinari;
 - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
3. Inoltre, la Commissione verificherà il possesso, da parte dei candidati, delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali necessarie per lo svolgimento delle attività afferenti al profilo oggetto del bando.
4. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. La Commissione esaminatrice potrà riservarsi di pubblicare sul Portale “inPA”, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
7. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, del presente bando.

Articolo 9 Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
3. La valutazione dei titoli è espressa in trentesimi e concorre al calcolo del punteggio complessivo della graduatoria finale.
4. Le tipologie dei titoli sono suddivise in due categorie che prevedono l’attribuzione, all’interno di ciascuna categoria, dei seguenti punteggi massimi:
 - a) I seguenti titoli di studio universitari e abilitazioni, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 10 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
 - 1) per ogni Master di primo livello, della durata di almeno un anno, conseguito presso una Università, è attribuito 1 punto, per un massimo complessivo di 2 punti;
 - 2) per ogni Master di secondo livello, della durata di almeno un anno, conseguito presso una Università, sono attribuiti 1,5 punti, per un massimo complessivo di 3 punti;
 - 3) per ogni dottorato ricerca sono attribuiti 3 punti, per un massimo complessivo di 6 punti;
 - 4) per ogni abilitazione professionale sono attribuiti 2 punti, per un massimo complessivo di 4 punti;
 - 5) per ogni diploma di specializzazione sono attribuiti 2 punti, per un massimo complessivo di 4 punti;
 - 6) per ogni pubblicazione scientifica in materia di diritto UE, sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo complessivo di 3 punti.
 - 7) per la certificazione di lingua inglese, riconosciuta dal MUR, pari o superiore al livello C1, sono attribuiti 0,50 punti.
 - b) I titoli professionali, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 20 (venti) punti, sono valutabili secondo i seguenti parametri:
 - 1) 2 punti per ogni anno di esperienza svolta in materia di procedure di infrazione o di pre-infrazione presso una pubblica amministrazione, oltre il triennio previsto quale requisito di accesso di cui all’art. 2, comma 1, lett. j) del presente bando, fino ad un massimo di 6 punti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2) 2 punti per ogni anno di esperienza svolta in materia di procedure di infrazione o di pre-infrazione presso istituzioni dell'Unione europea, oltre il triennio previsto quale requisito di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del presente bando, fino ad un massimo di 6 punti;
- 3) 1 punto, per ogni anno di esperienza svolta presso strutture diverse da quelle indicate nei precedenti numeri 1) e 2), fino ad un massimo di 3 punti, con riguardo ad attività inerenti a:
 - procedure di infrazione;
 - coordinamento e raccordo fra pubbliche amministrazioni;
 - supporto della partecipazione a programmi europei e monitoraggio dell'attuazione di progetti europei;
- 4) 0,25 punti per ogni anno di servizio svolto presso una pubblica amministrazione o istituzioni dell'Unione europea non in materia di procedure di infrazione o di pre-infrazione, fino ad un massimo di 2,5 punti;
- 5) 1 punto per ogni attività di docenza di almeno sei ore in un anno in materia di diritto dell'Unione europea, fino ad un massimo di 4 punti;
- 6) 1 punto per ogni incarico di studio e ricerca in materia di diritto dell'Unione europea presso istituzioni, istituti di ricerca universitari o equiparati o organi europei fino a un massimo di 3 punti;
- 7) 2 punti per essere stati designati, nell'ultimo quinquennio, in gruppi di lavoro nelle materie attinenti al bando di concorso, con particolare riguardo alle procedure di infrazione, pre-infrazione o attuazione del diritto dell'Unione;
- 8) 1 punto per ogni attività di stage, della durata di almeno 3 mesi, presso istituzioni o organi europei o presso un'amministrazione nazionale, fino ad un massimo di 2 punti;

Articolo 10

Stesura della graduatoria finale di merito

1. La Commissione esaminatrice stila la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Articolo 11

Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
 - p) minore età anagrafica.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-bis) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
3. I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
4. L'Amministrazione pubblica sul portale «inPA» e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda.

Articolo 12

Pubblicità della graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito, approvata con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicata sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 13 Assunzione in servizio

1. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica "F1", con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
5. L'inquadramento è subordinato all'acquisizione dell'esito positivo degli accertamenti che verranno svolti circa il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La mancanza del requisito previsto dal presente comma determinerà l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporterà la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione.

Articolo 14 Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti – concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 (dieci) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale *pro tempore*, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi alla presente procedura in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'articolo 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale «inPA» sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse alla procedura.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;

b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dall'avviso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa *privacy* del Portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del presente avviso, rubricato "Requisiti di ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'articolo 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Presidenza del Consiglio dei ministri" ai seguenti indirizzi:
pec: RPD@pec.governo.it
e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.
16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 16 Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in tutto o in parte, di non dare corso alla procedura concorsuale prima della sua conclusione, a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

10.6 AGO. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo Deodato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2851/2025

Roma, 6/8/2025

IL REVISORE

Di Giovanni

IL DIRIGENTE

Di Giovanni

Rd